



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile recante "Modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio per vice direttore sanitario, ai sensi dell'articolo 181 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

[Handwritten initials]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 181 del predetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede che i vincitori del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei direttivi sanitari sono nominati vice direttori sanitari in prova e rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria di fine corso;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n. 55, "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

RAVVISATA la necessità di adottare il decreto previsto dal richiamato articolo 181 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per disciplinare le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e svolgimento del corso di formazione per vice direttori sanitari in prova)

1. Il corso di formazione di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è preordinato alla formazione professionale dei vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", che sono nominati vice direttori sanitari in prova. Esso ha la finalità di fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il corso di formazione ha durata di quattro mesi e si svolge, con carattere residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che sono individuate con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Il corso di formazione è articolato in moduli didattici settimanali, che possono essere svolti anche in modo aggregato ad altre tipologie di corsi di formazione che sono contestualmente in fase di svolgimento.
4. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive, corrispondenti per i corsisti, all'orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche e organizzative, le stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore settimanali, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero delle ore eccedenti nelle settimane successive. L'attività didattica prevista nella giornata festiva infrasettimanale è successivamente recuperata.
5. Il programma didattico del corso indica gli obiettivi formativi attraverso l'individuazione delle materie di insegnamento, articolate in moduli didattici dedicati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico, nonché mediante esercitazioni e attività di ricerca individuali e di gruppo, e di ogni altra attività didattica da svolgere durante il corso.
6. Il programma didattico con le relative materie di insegnamento è disciplinato con decreto del Direttore centrale per la formazione, che stabilisce, altresì, le modalità di svolgimento ed i criteri di superamento delle verifiche periodiche di cui all'articolo 2 e dell'esame finale di cui all'articolo 6.

Articolo 2 (Verifiche periodiche)

1. Durante lo svolgimento del corso di formazione, l'accertamento dell'apprendimento è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, mediante verifiche periodiche, anche di tipo attitudinale, che consistono in un questionario di domande a risposta multipla.
2. Le prove di verifica periodiche, il cui superamento è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame finale, concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione.
3. Gli argomenti su cui sono effettuate le verifiche periodiche sono definiti nel decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 6.
4. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodica, i vice direttori sanitari in prova possono ripetere le stesse, solo per una volta, in sedute di recupero. Il mancato superamento anche di una sola prova di recupero equivale al mancato superamento dell'esame finale e determina la dimissione dal corso ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 3 (Sistema di valutazione)

1. Le prove di verifica periodiche e quelle dell'esame finale sono superate con valutazione non inferiore a 60/100 (sessanta centesimi).
2. I vice direttori sanitari in prova che non superano una o più prove di verifica periodiche, di cui all'articolo 2, o l'esame finale, di cui all'articolo 5, o che non conseguono il giudizio di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

idoneità ai servizi di istituto, di cui all'articolo 8, sono dimessi dal corso di formazione e, ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Articolo 4 (Commissioni)

1. La commissione per le verifiche periodiche è nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, e si compone di un appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative e di un appartenente al ruolo professionale dei direttivi medici o sanitari del Corpo nazionale.
2. La commissione dell'esame finale è nominata con decreto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e si compone di quattro appartenenti al Corpo nazionale, di cui uno con la qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente al ruolo professionale dei dirigenti medici o sanitari, due appartenenti al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative ed uno appartenente al ruolo professionale dei direttivi medici o sanitari.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 5 (Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio)

1. Al termine del corso di formazione, i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame finale, consistente in una prova orale che verte sulle materie previste dal programma didattico e su un lavoro originale inerente all'attività sanitaria nel Corpo nazionale, assegnato dal Direttore centrale per la formazione. All'esito dell'esame finale, il Capo del Corpo nazionale, su proposta del Direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio.
2. Nella formulazione del giudizio di idoneità al tirocinio, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche;
 - b) superamento con profitto dell'esame finale.
3. I vice direttori sanitari in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame finale stesso.

4. I vice direttori sanitari in prova che, fuori dei casi previsti dal comma 3, non si presentino all'esame finale sono considerati rinunciari e dimessi dal corso.

Articolo 6 (Graduatoria)

1. I risultati delle prove di verifica periodiche e i risultati dell'esame finale, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{prove periodiche}} * (35/100)] + [V_{\text{esame finale}} * (65/100)]$$

dove:

- ◆ $V_{\text{prove periodiche}}$ (votazione prove periodiche) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove di cui all'articolo 2;
- ◆ $V_{\text{esame finale}}$ (votazione esame finale) rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sanitari in prova sostengono al termine del corso di formazione.

2. Relativamente ai punteggi delle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Articolo 7 (Tirocinio)

1. Il tirocinio, avente durata di due mesi, si svolge presso le sedi del Corpo nazionale ove sono presenti strutture sanitarie ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.

2. Durante il tirocinio, i vice direttori sanitari in prova sono seguiti da un referente individuato dal Direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, tra il personale direttivo sanitario in servizio presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale. Nel corso del tirocinio i vice direttori sanitari effettuano le attività attinenti alle funzioni della qualifica, applicando le competenze acquisite durante il corso di formazione.

3. Le sedi presso le quali si svolge il tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, sono stabilite con decreto del Direttore centrale per la formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 8

(Giudizio di idoneità ai servizi di istituto)

1. Al termine del tirocinio, i vice direttori sanitari in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo, sulla scorta di una relazione del dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale e del referente di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Il giudizio di idoneità è espresso sulla base della partecipazione dei vice direttori sanitari in prova alle attività del tirocinio definite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 7, comma 3.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Roma, 12 MAG 2021

IL CAPO DIPARTIMENTO

Léga